



IL TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice designato, Dott. Maurizio Atzori,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012, depositato in data 11/02/2021 da MANUELA CONFORTO, [REDACTED] C.F. CNFMNL83H53A944D, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Murgo, del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, via Ugo Bassi, n. 15;

vista la relazione particolareggiata del professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Cristina Casella, allegata al ricorso;

ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14ter Legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-ter, c. 5, tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto tuttavia che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14 quinquies), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012, prevedendo:

- la liquidazione dell'unico bene immobile di proprietà della ricorrente, sito in San Lazzaro di



Savena (BO), sul quale è pendente una procedura di esecuzione immobiliare (RG. N° 40/2020) presso il Tribunale di Bologna, e su cui gravano le seguenti ipoteche:

- 1) Banca di Bologna, annotazione 5880 del 17/03/2009
 - 2) Iscrizione del 17/03/2017 Registro Particolare 2127 Registro Generale 12215 Equitalia Servizi di Riscossione spa Repertorio 2540/2017 del 16/03/2017;
- la messa a disposizione della somma di Euro 1.500,00 da parte del coniuge, al fine di ottemperare alle spese iniziali della procedura;

NOMINA

liquidatore la Dott.ssa Cristina Casella, già nominata dall'OCC come Gestore della Crisi della presente procedura, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012, autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

DISPONE

ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, lett. b, L. 3/2012, la sospensione della procedura di esecuzione immobiliare N° 40/2020 R.G.E. del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente, sito in San Lazzaro di Savena (BO), CAP 40068;

DISPONE

che, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

DISPONE

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna, e che il decreto sia trascritto, a cura del liquidatore, sui beni immobili in titolarità del debitore;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando il suddetto provvedimento titolo esecutivo, il quale è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Bologna li, 05 maggio 2021

Depositato in Cancelleria
6/5/21



Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetani

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori